



# Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

ORIGINALE

PROT.2440

## ORDINANZA N. 6 del 27-04-2020

**Oggetto: Ordinanza di chiusura dei parcheggi della strada Via Roma**

### I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O

**visti** i programmati lavori per provvedere alla manutenzione straordinaria del palazzo sede municipale di Bevilacqua di Via Roma 264;

**vista** la nota dell'Ufficio Tecnico - prot. n. 2413 del **24/04/2020**, con la quale l'Impresa edile designata all'esecuzione dell'opera veniva invitata all'avvio delle lavorazioni con carattere d'urgenza;

**visto** l'avvio previsto per le lavorazioni nel giorno 27/04/2020 e fino al completamento delle stesse, previsto per il giorno al 16/05/2020;

**considerato** di dare esecuzione a quanto sopra evidenziato, per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse;

**attesa** l'opportunità di disciplinare la circolazione stradale dei tratti interessati, a tutela della pubblica incolumità;

**visti** gli art. 5-6-7-21 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.: *Nuovo codice della strada* ed i relativi articoli del D.P.R. 19/12/1992 n. 495 e s.m.i.: *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*;

**visto** l'art. 107 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

**visto** l'art. 25 - R.D. 18/06/1931 n. 773: *Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza*;

### O R D I N A

per i motivi in premessa esposti ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia:

1. **la chiusura totale del marciapiede antistante il palazzo sede municipale di Bevilacqua di Via Roma 264 nei giorni dal 27/04/2020 al 16/05/2020 e fino alla conclusione dei lavori sopraccitati;**
2. **la chiusura dei parcheggi antistanti il palazzo sede municipale di Bevilacqua di Via Roma 264, al fine di convogliarvi il traffico pedonale in sicurezza nel loro sedime per il periodo delle lavorazioni nei giorni dal 27/04/2020 al 16/05/2020 e fino alla conclusione dei lavori sopraccitati;**

### D I S P O N E

- a) di portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 - c. 3 e art. 21 del *C.d.S.*) ed alla messa in opera e alla conservazione in loco di tutta la segnaletica necessaria, verticale e orizzontale prevista dal vigente *C.d.S.* e relativo *Regolamento di esecuzione* nonché dal D.M. 10/07/2002, ivi compresa quella di preavviso, tenendo conto che copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile;

- b) di intervenire con apposita segnaletica stradale al fine di vietare la circolazione veicolare, nel pieno rispetto del *C.d.S.*, e sia mantenuta in perfetta efficienza e perfettamente visibile a sufficiente distanza e con ogni condizione meteorologica;
- c) che i segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli art. 30-31 del *C.d.S.*;
- d) che le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell'Ordinanza ovvero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e che al termine della situazione di pericolo si provveda a ripristinare la segnaletica preesistente;
- e) che il Comando di Polizia Locale, durante eventuali operazioni di verifica della segnaletica apposta e qualora ne ravvisi la necessità, potrà intervenire con suggerimenti atti al miglioramento della comunicazione all'utenza delle regolamentazioni adottate;

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della sede Municipale e l'installazione, da parte della Ditta esecutrice, dell'apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La Polizia Locale e i Carabinieri, nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., sono incaricati della verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento. A carico dei contravventori si procederà a norma di legge attraverso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, secondo quanto previsto dal vigente *Codice della Strada*.

Ai sensi dell'art. 8 - L. 07/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento è Arch. Girardi Tommaso - Responsabile Area Tecnica e Patrimonio del Comune di Terrazzo.

Ai sensi dell'art. 3 - c. 4 - L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 37 - c. 3 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla suddetta pubblicazione ai sensi della L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.i.

**Il Responsabile**  
*Girardi Tommaso*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa